



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 24/2018

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **IRRITEC S.p.A.** per l'attività di trasformazione di materie plastiche svolta nello stabilimento B sito in C.da Cammà del Comune di Mirto (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 854 del 20/06/2018

DETERMINAZIONE N. 868 del 27/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 7990 del 31.10.2017, acquisita al Protocollo generale di questo Ente al n° 38132/17 del 31.10.2017, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere a), c) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.R.S. n° 330 del 27.04.2009 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente alla SIPLAST S.p.A. con il quale viene concessa l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ed ancora vigente;

VISTO il D.D.G. n° 348 del 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con il quale viene volturato il D.R.S. sopracitato a favore della ditta

IRRITEC S.p.A.;

VISTO il verbale n° 36 cds del 30.11.2017 della Conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione, durante la quale si prende visione del parere dell'Ufficio Tecnico del Comune, favorevole per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico e contrario per lo scarico delle acque reflue industriali che non possono recapitare nel depuratore comunale, in quanto secondo il D.D.G. n° 1047 del 09.07.2014, rilasciato dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al Comune di Mirto, l'impianto può trattare esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate;

VISTE le integrazioni documentali inoltrate dalla Ditta tramite il SUAP, con nota protocollo n° 2248 del 27.03.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 11603/18, riguardanti lo scarico delle acque di processo e di dilavamento;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto, trasmesso con nota protocollo n° 3230 del 07.05.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 16613/18, allo scarico in pubblica fognatura delle acque industriali, in quanto le stesse sono assimilabili a quelle domestiche;

VISTO il verbale n° 9cds del 23.05.2018 della Conferenza dei servizi, convocata da questa Direzione, durante la quale si concedono all'UTA di Messina 10 giorni per la trasmissione del parere di competenza;

CONSIDERATO che da parte dell'UTA UOB A2.7 ME non è pervenuto il parere di competenza e che i termini per la conclusione del procedimento sono scaduti, questa Direzione, per non arrecare danno alla Ditta, ne ritiene acquisito l'assenso così come previsto dalla L. n° 241/90 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che per l'assegnazione dei nuovi limiti per il punto di emissione E2 modificato si è acquisito il parere n° 4 del 22.05.2018 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni in atmosfera e controlli di questa Direzione;

RITENUTO che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **IRRITEC S.p.A.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione di materie plastiche svolta nello stabilimento B sito in C.da Cammà del Comune di Mirto (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1	Rigranulazione	Polveri: 25
E2	Macinazione + Estrusione	Polveri: 25 COV (espressi come COT): 5
E3	Stampaggio	Polveri: 3
E4	Stampaggio	Polveri: 3

Art. 2) La Ditta, limitatamente al punto di emissione **E2**, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare, con cadenza **annuale** e con impianti a pieno regime, la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica

relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);

- tutte le tubazioni o canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- dovrà essere rispettata la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente.

Art. 4) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5) La Ditta dovrà recapitare in pubblica fognatura gli scarichi S1 e S3, in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche, e nella rete acque bianche gli scarichi S4 e S5 veicolanti le acque bianche e di dilavamento dei piazzali. Lo scarico S2, non munito di impianto di trattamento, dovrà essere attivato solo a seguito del rinnovo dell'autorizzazione del depuratore di Mirto che ne consenta il recepimento. Gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Inoltre la Ditta dovrà:

- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dello scarico;
- trasmettere i risultati delle analisi all'Ufficio tecnico del Comune di Mirto, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione.

Art. 5 La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Mirto (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Mirto (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina,

all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento B sito in C.da Cammà del Comune di Mirto (ME).

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **IRRITEC S.p.A.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione di materie plastiche svolta nello stabilimento B sito in C.da Cammà del Comune di Mirto (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Vengono fissati i limiti alle emissioni in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1	Rigranulazione	Polveri: 25
E2	Macinazione + Estrusione	Polveri: 25 COV (espressi come COT): 5
E3	Stampaggio	Polveri: 3
E4	Stampaggio	Polveri: 3

Art. 2) La Ditta, limitatamente al punto di emissione **E2**, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto. La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare, con cadenza **annuale** e con impianti a pieno regime, la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni o canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- dovrà essere rispettata la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente.

Art. 4) La Ditta dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, ai sensi dell'art. 9 par. 2 del D.A. 175/GAB del 09/08/2007, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Art. 5) La Ditta dovrà recapitare in pubblica fognatura gli scarichi S1 e S3, in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche, e nella rete acque bianche gli scarichi S4 e S5 veicolanti le acque bianche e di dilavamento dei piazzali. Lo scarico S2, non munito di impianto di trattamento, dovrà essere attivato solo a seguito del rinnovo dell'autorizzazione del depuratore di Mirto che ne consenta il recepimento. Gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Inoltre la Ditta dovrà:

- effettuare annualmente le analisi delle acque reflue in uscita, prima dello scarico;
- trasmettere i risultati delle analisi all'Ufficio tecnico del Comune di Mirto, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione.

Art. 5 La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Mirto (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Il Dipartimento dell'ARPA ST di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 7) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 9) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Mirto (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'Ufficio Tecnico del Comune di Mirto (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento B sito in C.da Cammà del Comune di Mirto (ME).

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne avanzi richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 15.06.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 15.06.2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 22/6/18 Il Funzionario 


IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario


IL DIRIGENTE
Dot. Massimo Ranieri